

Importazione di rifiuti destinati a recupero da Paesi OCSE

La procedura prevista per le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità subisce i seguenti adattamenti:

- il notificatore invia la notifica all'autorità di spedizione o può decidere di inviarla direttamente all'autorità di destinazione;
- nelle situazioni di crisi, ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra non è richiesta l'autorizzazione delle autorità di spedizione;
- l'autorità di spedizione esterna alla Comunità può autorizzare anche in modo tacito la spedizione dei rifiuti;

Importazione di rifiuti destinati a recupero da Paesi OCSE

Anche in questo caso:

- è introdotto il meccanismo di comunicazione e controllo tra autorità di destinazione e ufficio doganale di entrata nella Comunità;
- sono applicate specifiche condizioni ai fini dell'importazione dei rifiuti.

Importazione di rifiuti destinati a recupero da Paesi OCSE

Pertanto:

- le autorità di destinazione e di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di entrata nella Comunità una copia timbrata dell'autorizzazione alla spedizione;
- il vettore consegna copia del documento di movimento all'ufficio doganale di entrata nella Comunità;
- non appena i rifiuti lasciano la Comunità, l'ufficio doganale di entrata invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità di destinazione e transito nella Comunità;

Importazione di rifiuti destinati a recupero da Paesi OCSE

- se l'ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale informa tempestivamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale, la quale:
 - informa immediatamente l'autorità di destinazione nella Comunità che informa a sua volta l'autorità di spedizione esterna alla Comunità;
 - ferma i rifiuti fino alla decisione dell'autorità di spedizione esterna alla Comunità;

Importazione di rifiuti destinati a recupero da Paesi OCSE

Condizioni:

La spedizione può avere luogo soltanto:

- a) se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità di spedizione, di destinazione e di transito, o se l'autorizzazione tacita dell'autorità di spedizione esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta;
- b) se è stipulato e efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario per il recupero dei rifiuti;
- d) se è stipulata ed efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente;
- e) se è assicurata una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti spediti.

Importazione di rifiuti destinati a recupero da o per Paesi non OCSE parte della convenzione di Basilea

In questo caso si applicano per analogia le disposizioni previste per l'importazione di rifiuti destinati a smaltimento provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea.

Transito nella Comunità di spedizioni da e verso Paesi terzi

Le procedure per le spedizioni di rifiuti in transito nel territorio della Comunità si articolano in funzione delle destinazioni dei rifiuti:

- smaltimento
- recupero

Transito nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento

Si applica per analogia la procedura prevista per le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento con i seguenti adattamenti:

- a) la prima e l'ultima autorità di transito nella Comunità trasmettono rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata delle rispettive autorizzazioni alla spedizione o, nel caso di autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento della notifica,
- b) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità di transito nella Comunità, attestante tale fatto.

Transito nella Comunità di rifiuti destinati al recupero

Le procedure da applicare risultano differenti a seconda che:

- ai paesi di provenienza e destinazione si applichi o meno la decisione OCSE;
- al paese di provenienza dei rifiuti si applichi la decisione OCSE ed al paese di destinazione non si applichi la stessa decisione, o viceversa.

I caso: Paesi di provenienza e destinazione NON OCSE

La spedizione è soggetta alle disposizioni previste per il transito nella Comunità dei rifiuti destinati allo smaltimento.

Transito nella Comunità di rifiuti destinati al recupero

II caso: Paesi di provenienza e destinazione OCSE

La spedizione è soggetta per analogia alle disposizioni previste per l'importazione nella Comunità dei rifiuti destinati al recupero con gli adattamenti che seguono:

- a) la prima e l'ultima autorità di transito nella Comunità trasmettono agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione o, nel caso di autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento della notifica;
- b) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.

Transito nella Comunità di rifiuti destinati al recupero

III caso: Paesi di provenienza NON OCSE e Paese di destinazione OCSE (E VICEVERSA)

- Il paese NON OCSE è sottoposto alle disposizioni previste per il transito di rifiuti nella Comunità destinati a smaltimento;
- il paese OCSE è sottoposto alle disposizioni previste per il transito di rifiuti nel territorio della Comunità avviati al recupero provenienti e destinati a paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE.